Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 255 TFT 25 del 25 maggio 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021, troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.
Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Riunione del giorno 25 maggio 2021

Partecipa il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta

Procedimento n. 27/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Rosario Di Proietto
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
società Football Club Gattopardo.
Stagione sportiva 2019/2020 – Campionato Juniores Under 19.
Violazioni:
-art. 6 comma 1 C.G.S. per rispondere a titolo di responsabilità diretta delle violazioni commesse ex art. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S. in relazione agli artt. 7 comma 1 Statuto Federale e 39 e 43 comma 1 e 6 N.O.I.F. dal proprio Presidente all'epoca dei fatti;
-art. 6 comma 2 C.G.S. per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni commesse 4 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 7 comma 1 Statuto Federale e 39 e 43 comma 1 e 5 N.O.I.F. dal sig. Marino Calogero (all'epoca dei fatti Dirigente della società oggi deferita),
-art. 6 comma 2 C.G.S. per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni commesse 4 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 7 comma 1 Statuto Federale e 39 e 43 comma 1 e 5 N.O.I.F. dal sig. Gueli Giovanni (all'epoca dei fatti Dirigente della società oggi deferita),

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10949/1037 del 15/04/2021 la società Football Club Gattopardo in considerazione del fatto che il sig. Marino Calogero, il sig. Gueli Giovanni e la stessa società, per le violazioni sopra indicate, si sono avvalsi di quanto previsto dall'art. 126 C.G.S., senza però tuttavia ottemperare successivamente al conseguente accordo raggiunto con la Procura Federale (C.U. 315/AA del 2/4/2021).
Fissata l'udienza dibattimentale la parte deferita, benchè regolarmente convocata, non si è presentata e non ha fatto pervenire memorie difensive
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:
ammenda di € 450,00 a carico della società Football Gattopardo.
Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti del procedimento rileva che in data 20.10.2020 si è proceduto con l'applicazione delle sanzioni ex art. 126 C.G.S. per le violazioni indicate in epigrafe, previo consenso da parte della Procura Generale dello Sport e conseguente pubblicazione dell'intervenuto accordo nel C.U. 154/AA del 9.11.2020.
Tuttavia in data 2.4.2021 nel C.U. 315/AA si dava atto della mancata ottemperanza del predetto accordo da parte della società Football Club Gattopardo.
Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo la società Football Club Gattopardo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dall'applicazione

dell'art. 126 C.G.S. Ne deriva pertanto la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita essendo ad essa affiliati al momento della commissione dei fatti tutti i soggetti nei cui confronti o nel cui interesse era stata espletata la suddetta attività
Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
ammenda di € 450,00 a carico della società Football Club Gattopardo.
La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 537/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Rosario Di Proietto
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:
A.S.D. Real Unione;
sig. Barone Gaudenzio (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Real Unione);
sigg. Arrigo Domenico, Arrigo Giuseppe, Calabrese Salvatore, Cimino Davide, Di Chiazza Pietro, Di Salvo Giuseppe, Di Salvo Stefano, Giannetto Marco, Graci Giovanni, Grillo Calogero, Guarisco Giacomo, Maniscalco Davide, Musso Andrea, Oliva Giuseppe, Parisi Calogero, Patti Patrick, Piazza Federico, Scilabra Gabriele, Sortino Calogero, Tramuta Antonino e Triolo Giampiero, calciatori già tesserati per la società' deferita.
Campionato 3^ Ctg. Agrigento - stagione sportiva 2019/2020.
Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 15/03/2021 proc. 9895/313 pfi/20/21 MDL/pe, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.
Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.
La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:
ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Real Unione;
l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Barone Gaudenzio;
squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Arrigo Domenico, Arrigo Giuseppe, Calabrese Salvatore, Cimino Davide, Di Chiazza Pietro, Di Salvo Giuseppe, Di Salvo Stefano, Giannetto Marco, Graci Giovanni, Grillo Calogero, Guarisco Giacomo, Maniscalco Davide, Musso Andrea, Oliva Giuseppe, Parisi Calogero, Patti Patrick, Piazza Federico, Scilabra Gabriele, Sortino Calogero, Tramuta Antonino e Triolo Giampiero.
Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità

medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2019/2020 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *"La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*
In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale devono trovare accoglimento come da dispositivo trattandosi di società militante nel campionato di III categoria

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Real Unione;
l'inibizione di mesi 3 a carico del Presidente deferito sig. Barone Gaudenzio;
ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Arrigo Domenico, Arrigo Giuseppe, Calabrese Salvatore, Cimino Davide, Di Chiazza Pietro, Di Salvo Giuseppe, Di Salvo Stefano, Giannetto Marco, Graci Giovanni, Grillo Calogero, Guarisco Giacomo, Maniscalco Davide, Musso Andrea, Oliva Giuseppe, Parisi Calogero, Patti Patrick, Piazza Federico, Scilabra Gabriele, Sortino Calogero, Tramuta Antonino e Triolo Giampiero.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore	Il Presidente
Dott. Gianfranco Vallelunga	Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 538/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Rosario Di Proietto
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:
U.S.D. Empedoclina;
sig. Giarrizzo Antonino (Presidente all'epoca dei fatti della U.S.D. Empedoclina);
sigg. Abate Giacomo, Arnone Gabriele, Baldarelli Gabriele, Cardella Vincenzo, Cardilicchia Antonino, Curaba Giovanni, Curaba Pietro, Danelli Davide, Donato Calogero, Doumbia Youba, Ferrara Giovanni, Gazziano Salvatore, Gibilaro Gabriele, Granone Giuseppe, Mercante Andrea, Musumeci Enrico, Neri Benito, Ortugno Sebastian, Pagano Calogero, Priolo Calogero, Puccio Ignazio Luca e Trupia Gabriele, calciatori già tesserati per la società' deferita.
Campionato 1^ Categoria - stagione sportiva 2019/2020.
Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 15/03/2021 proc. 9879/350 pfi/20/21 MDL/mg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.
Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.
La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:
ammenda di € 750,00 a carico della società U.S.D. Empedoclina;
l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Giarrizzo Antonino;
squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Abate Giacomo, Arnone Gabriele, Baldarelli Gabriele, Cardella Vincenzo, Cardilicchia Antonino, Curaba Giovanni, Curaba Pietro, Danelli Davide, Donato Calogero, Doumbia Youba, Ferrara Giovanni, Gazziano Salvatore, Gibilaro Gabriele, Granone Giuseppe, Mercante Andrea, Musumeci Enrico, Neri Benito, Ortugno Sebastian, Pagano Calogero, Priolo Calogero, Puccio Ignazio Luca e Trupia Gabriele.
Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2019/2020 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *"La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
ammenda di € 500,00 a carico della società U.S.D. Empedoclina;
l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Giarrizzo Antonino;
ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Abate Giacomo, Arnone Gabriele, Baldarelli Gabriele, Cardella Vincenzo, Cardilicchia Antonino, Curaba Giovanni, Curaba Pietro, Danelli Davide, Donato Calogero, Doumbia Youba, Ferrara Giovanni, Gazziano Salvatore, Gibilaro Gabriele, Granone Giuseppe, Mercante Andrea, Musumeci Enrico, Neri Benito, Ortugno Sebastian, Pagano Calogero, Priolo Calogero, Puccio Ignazio Luca e Trupia Gabriele.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 539/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Rosario Di Proietto
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:
A.S.D. Kamarat;

sig. Camilleri Carmelo (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Kamarat);
sigg. Barone Giovanni, Ceesay Abdoulie, Ciminato, Di Blasi Vincenzo, Giunta Giuseppe, Hader Youssef, Joof Ebrima, Maglio Ignazio, Mangiapane Antonino, Mangiapane Daniele, Nocera Alessio, Noto Salvatore, Sambou Adama, Scrudato Matteo, Sheshi Marco, Tirrito Giuseppe e Vaccaro Gabriele, calciatori già tesserati per la società' deferita.
Campionato 1^ Categoria - stagione sportiva 2019/2020.
Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 14/04/2021 proc. 10916/351 pfi/20/21 MDL/mg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.
Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.
La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:
ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Kamarat;
l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Camilleri Carmelo;
squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Barone Giovanni, Ceesay Abdoulie, Ciminato, Di Blasi Vincenzo, Giunta Giuseppe, Hader Youssef, Joof Ebrima, Maglio Ignazio, Mangiapane Antonino, Mangiapane Daniele, Nocera Alessio, Noto Salvatore, Sambou Adama, Scrudato Matteo, Sheshi Marco, Tirrito Giuseppe e Vaccaro Gabriele.
Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2019/2020 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *"La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Kamarat;
l'inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Camilleri Carmelo;
ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Barone Giovanni, Ceesay Abdoulie, Ciminato, Di Blasi Vincenzo, Giunta Giuseppe, Hader Youssef, Joof Ebrima, Maglio Ignazio, Mangiapane Antonino, Mangiapane Daniele, Nocera Alessio, Noto Salvatore, Sambou Adama, Scrudato Matteo, Sheshi Marco, Tirrito Giuseppe e Vaccaro Gabriele.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore Il Presidente

Dott. Gianfranco Vallelunga Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 540/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Rosario Di Proietto
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:
A.S.D. Academy Santa Flavia;
sig. Castronovo Tommaso (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Academy Santa Flavia);
sigg. Busardò Emanuele, Canzoneri Luca, Fricano Simone Francesco, Giglio Giuseppe, Giunta Domenico, Lo Galbo Alessio, Meli Nicolò, Spata Mirko e Susinno Marco, calciatori già tesserati per la società' deferita.
Campionato 3^ Categoria Palermo - stagione sportiva 2019/2020.
Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 17/03/2021 proc. 10002/353 pfi/20/21 MDL/mg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.
Fissata l'udienza, le parti deferite, ritualmente convocate, non si sono presentate ma la società A.S.D. Academy Santa Flavia ha fatto pervenire le certificazioni mediche di alcuni dei calciatori deferiti.
La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:
ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Academy Santa Flavia;
l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Castronovo Tommaso;
squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Busardò Emanuele, Canzoneri Luca, Fricano Simone Francesco, Giglio Giuseppe, Giunta Domenico, Lo Galbo Alessio, Meli Nicolò, Spata Mirko e Susinno Marco.
Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti ed in particolare i certificati medici prodotti dalla società deferita, rileva che gli stessi si riferiscono solo ai calciatori Canzoneri Luca, Fricano Simone Francesco, Giglio Giuseppe, Meli Nicolò, Spata Mirko e Susinno Marco, e che tutte le date di rilascio sono comunque successive alla data di inizio della stagione sportiva 2019/2020. Relativamente ai calciatori Busardò Emanuele e Giunta Domenico nessuna certificazione medica risulta prodotta.
Tutto ciò premesso, ne deriva pertanto la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva limitatamente alle gare iniziali della stagione sportiva 2019/2020 per i calciatori Canzoneri Luca, Fricano Simone Francesco, Giglio Giuseppe, Meli Nicolò, Spata Mirko e Susinno Marco e per l'intera stagione sportiva 2019/2020 per i calciatori Busardò Emanuele e Giunta Domenico. La Società avrebbe dovuto acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari la predetta documentazione medica, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *"La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è*

finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).
In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale devono trovare accoglimento come da dispositivo trattandosi di società militante nel campionato di III categoria

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
ammenda di € 150,00 a carico della società A.S.D. Academy Santa Flavia;
l'inibizione di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Castronovo Tommaso;
ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Busardò Emanuele, Canzoneri Luca, Fricano Simone Francesco, Giglio Giuseppe, Giunta Domenico, Lo Galbo Alessio, Meli Nicolò, Spata Mirko e Susinno Marco.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 541/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Rosario Di Proietto
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:
A.S.D. Città di Biancavilla;
sig. Finocchiaro Davide (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Città di Biancavilla);
sigg. Arona Giuseppe, Bellissimo Luigi, Cortese Antonio, Faro Gaetano, Faro Salvatore, Finocchiaro Giuseppe, Mammano Claudio e Mazzeo Gianluca, calciatori già tesserati per la società' deferita.
Campionato C5 Regionale Serie C2 - stagione sportiva 2019/2020.
Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 15/03/2021 proc. 9914/358 pfi/20/21 MDL/pe, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.
Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ma hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive allegando certificati medici dei calciatori deferiti (Pec del 21.5.2021).
La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:
ammenda di € 240,00 a carico della società A.S.D. Città di Biancavilla;
l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Finocchiaro Davide;
squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Arona Giuseppe, Bellissimo Luigi, Cortese Antonio, Faro Gaetano, Faro Salvatore, Finocchiaro Giuseppe, Mammano

Claudio e Mazzeo Gianluca.
Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la validità delle certificazioni mediche prodotte ed acquisite agli atti, tutte con validità sino al 20/08/2020.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento delle parti deferite.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 542/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Rosario Di Proietto
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:
U.S.D. Atletico Catania;
sig. Barbagallo Arturo Antonio (Presidente all'epoca dei fatti della U.S.D. Atletico Catania);
sigg. Barbagallo Michel, Caruso Claudio, Lo Turco Gianluca Paolo, Nicolosi Salvatore, Pistone Piero, Platania Davide, Presenti Patrick Aldo, Ruscica Davide e Scalia Mario, calciatori già tesserati per la società' deferita.
Campionato 1^ Categoria - stagione sportiva 2019/2020.
Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).
Con nota del 26/03/2021 proc. 10338/360 pfi/20/21 MDL/pe, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.
Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.
La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:
ammenda di € 600,00 a carico della società U.S.D. Atletico Catania;
l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Barbagallo Arturo Antonio;
squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Barbagallo Michel, Caruso Claudio, Lo Turco Gianluca Paolo, Nicolosi Salvatore, Pistone Piero, Platania Davide, Presenti Patrick Aldo, Ruscica Davide e Scalia Mario.
Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2019/2020 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *"La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000"*

(C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
ammenda di € 280,00 a carico della società U.S.D. Atletico Catania;
l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Barbagallo Arturo Antonio;
ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Barbagallo Michel, Caruso Claudio, Lo Turco Gianluca Paolo, Nicolosi Salvatore, Pistone Piero, Platania Davide, Presenti Patrick Aldo, Ruscica Davide e Scalia Mario.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 25 maggio 2021

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA